

# *Le operazioni straordinarie*

Prof. Emanuela Arezzo

Corso di Diritto Commerciale

# La trasformazione di società

## Due tipi

- Omogenea: cambiamento di *tipo* di società.
- Eterogenea: cambiamento da società ad *altro tipo di ente* o viceversa.

n.b. cambia, anche profondamente, l' impianto organizzativo della società, però

- non si ha **estinzione** della società e nascita di una nuova.
- La stessa società “conserva i **diritti** e gli **obblighi e prosegue tutti i rapporti**” nella sua nuova veste giuridica.


**Scopo:** strumento che consente agevolmente di cambiare forma senza dover liquidare la società esistente.

# La trasformazione di società

Tratti comuni della disciplina:

- ✓ L'atto di trasformazione è soggetto alla **disciplina** e alle **forme di pubblicità** previste per il tipo di società/ente adottato;
- ✓ La trasformazione diviene **efficace** al momento del compimento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dal tipo di ente/società.
- ✓ **L'invalidità** dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata una volta eseguita la sua **iscrizione** nel registro delle imprese (art. 2500 c.c.).

# La trasformazione omogenea



- In tutti casi si mantiene lo **scopo-fine**;
- N.B. il secondo tipo è guardato con maggior preoccupazione dal legislatore.

# La trasformazione omogenea semplice

- Tipi appartenenti alla stessa famiglia societaria;
- Ipotesi più semplice;
- modifica dello statuto:
  - Nel caso di trasformazione da una ad altra **società di persone** → decisione dei soci all'**unanimità** (se il contratto sociale non ha previsto la maggioranza);
  - Nel caso di trasformazione da una ad altra **società di capitali** → delibera dell'assemblea (nella spa straordinaria, presenza notaio);
- Regola comune: necessità di **deposito per l'iscrizione nel R.I.** e decorrenza della trasformazione da tale momento.

# La trasformazione evolutiva o progressiva

Quattro momenti fondamentali:

1. **Decisione** di trasformazione;
2. Formazione del **capitale** della società risultante dalla trasformazione;
3. **Assegnazione di azioni/quote** ai soci della società risultante dalla trasformazione;
4. **Regime di responsabilità** dei soci per le obbligazioni sociali sorte ***anteriamente*** alla trasformazione.

# La trasformazione evolutiva o progressiva

## 1. Decisione di trasformazione;

- Consenso della **maggioranza** dei soci (partecipaz attribuita a ciascuno negli utili);
  - Non più regola unanimitica (normalmente adoperata per le modifiche del contratto sociale ex art. 2252 c.c.).
- È fatto salvo il **diritto di recesso** del socio che non ha concorso alla decisione;
- La delibera deve risultare da **atto pubblico**;
- L'atto di trasformazione è soggetto alla **disciplina** e alle **forme di pubblicità** previste per il tipo di società;
- La trasformazione diviene **efficace** al momento del compimento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dal tipo di società (art. 2500 c.c.). → **iscrizione R.I.**

# La trasformazione evolutiva o progressiva

## 2. Formazione del capitale della società risultante dalla trasformazione;

- Il patrimonio della società che si trasforma viene trattato alla stregua di un **unico conferimento** in conto della società costituenda.
- Necessità di **valutazione precisa** per evitare che venga imputata a capitale sociale una cifra inferiore al conferimento.
- Necessità di allegare alla delibera una **relazione giurata di stima del patrimonio sociale** (redatta secondo le norme in materia di conferimenti per spa – esperto nominato dal Tribunale -- o srl – esperto iscritto all’albo dei revisori);



# La trasformazione evolutiva o progressiva

## 3. Assegnazione di azioni/quote ai soci della società risultante dalla trasformazione;

- Ogni socio ha diritto ad ottenere un **numero di azioni/ quota *proporzionale*** alla sua **partecipazione** nella soc. di pers.;
- Il **socio d'opera** avrà diritto ad una quota/numero di azioni da calcolarsi sulla base della **partecipazione agli utili** attribuita nella società di persone;

# La trasformazione evolutiva o progressiva

## 4. Regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

- La trasformazione non libera, per le obbligazioni sociali contratte **anteriamente**, i soci che nella precedente società erano **responsabili illimitatamente** e solidalmente con il proprio patrimonio.
- Tuttavia, l'art. 2500-quinquies, 2°, c.c. stabilisce che se vi è il consenso dei creditori sociali i soci possono essere liberati dal regime di responsabilità:
  - **Agevolazione** = il **consenso si presume** quando i creditori cui sia stata comunicata la trasformazione non l'abbiano espressamente negato entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione.

# La trasformazione regressiva

## Cautele speciali:

1. Delibera dell'assemblea straord. (maggioranze raff.);
  - Fatto salvo il **diritto di recesso** del socio che non ha concorso alla decisione;
2. Consenso espresso dei soci che, per effetto della trasformaz., assumono **responsabilità illimitata**;
3. Gli amministratori devono predisporre una **relazione** per illustrare:
  - Motivazione
  - Effetti (della trasformazione).

# La trasformazione regressiva

- Trasformazione del **patrimonio sociale**:
  - Ogni socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore delle sue azioni o della sua quota.
- Regime di **responsabilità** dei soci: peculiarità;
  - I soci che assumono responsabilità illimitata lo fanno *anche per le obbligazioni sociali sorte **anteriormente** alla trasformazione.*

# La trasformazione eterogenea

- Passaggio da società di capitali a società con diverso scopo-fine (consortile-mutualistico), ovvero ad enti collettivi non societari (es. consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni) e viceversa.
- Muta lo scopo-fine e muta spesso anche la forma giuridica e, di conseguenza, l'organizzazione interna.

# La trasformazione eterogenea

- Nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in altri enti:
  - Maggioranza rafforzata (due terzi degli aventi diritto di voto);
  - Consenso di quei soci che nel nuovo ente si trovino ad assumere responsabilità illimitata.
  - Relazione degli amministratori che illustri le motivazioni della trasformazione e gli effetti.

# La trasformazione eterogenea “progressiva”

- Più agevole l’ipotesi di trasformazione di altri enti in società di capitali :
  - Es. nei consorzi basta la maggioranza (deroga alla regola base che prevede unanimità per modifiche del contratto di consorzio, art. 2607);
  - Per analogia, si ritiene applicabile l’art. 2500-ter, 2°:
    - obbligo di sottoporre a stima il patrimonio dell’ente che si trasforma;
    - La trasformazione deve risultare da atto pubblico e contenere tutti i dati relativi al tipo di società scelto (art. 2500, 1°).

# La trasformazione eterogenea “progressiva”

Effetti della trasformazione e tutela dei creditori:

- La trasformazione eterogenea diviene efficace trascorsi 60 gg dall'iscrizione dell'atto nel R.I.
  - A meno che non risulti il consenso espresso dei creditori ovvero il pagamento di quelli non favorevoli;
- Entro tale termine i creditori possono presentare opposizione davanti al Tribunale;



# La fusione

Unificazione di due o più società in una sola;

Due modalità di realizzazione:

- Fusione in senso stretto: si costituisce una nuova società che prende il posto delle precedenti;
- Fusione per incorporazione: assorbimento in una società preesistente di una o più società.

La fusione può avere ad oggetto società dello stesso tipo (**omogenea**) ovvero di tipo differente (**eterogenea**).

N.B. La fusione eterogenea comporta anche la **trasformazione** di una o più delle società che vanno a fondersi.

segue

- La fusione è strumento valutato positivamente in quanto accresce la competitività delle imprese ampliandone le sinergie, oltre che la dimensione.
- È consentita anche alle imprese sottoposte a **procedura concorsuale** e, a certe condizioni, anche a quelle che si trovino in **stato di liquidazione**.
- Peculiarità: le società pre-esistenti si estinguono, ma senza che vengano definiti i rapporti con i terzi o fra i soci.
- La società che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle precedenti, “**proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione**” (art. 2504-bis, 1° co.)

# Il procedimento di fusione

- **Il procedimento di fusione si articola in tre fasi:**

1. redazione del progetto di fusione,
2. delibera di fusione, e
3. atto di fusione.

# 1. Il progetto di fusione

- **Progetto di fusione:** a cura degli **amministratori**, volto ad **informare** i soci circa le condizioni e le modalità dell'operazione (che dovrà poi essere approvata dall'assemblea);
- **Identico progetto** per tutte le società che si fondono;
- Contenuto minimo:
  - Info sulle società che si fondono (tipo, denominazione o ragione sociale, sede);
  - Atto costitutivo della nuova società;
  - Rapporto di cambio delle azioni o quote (c.d. **concambio**);
    - che può venire integrato da un conguaglio in denaro.
- Il progetto di fusione **va iscritto nel registro** delle imprese del luogo dove hanno sede le società che si fondono;

# Segue: progetto di fusione

Al progetto di fusione vanno allegati tre documenti:

## 1. Situazione patrimoniale;

- Aggiornata: si tratta di una sorta di **bilancio di esercizio infra-annuale** (c.d. **bilancio di fusione**);
- Scopo: informare i creditori con dati aggiornati (facilitare l'eventuale loro opposizione)

## 2. Relazione degli amministratori (unica per tutte le soc.);

- Volta a illustrare il progetto di fusione e spiegare i **criteri** adottati per la formulazione del **rapporto di cambio**;
  - gli amministratori vantano **piena discrezionalità** nella sua determinazione, pur nel rispetto del ***diritto del socio alla continuità della partecipazione sociale*** e della ***parità di trattamento***)

## 3. Relazione degli esperti.

- Revisori dei conti o società di revisione devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** e dare un parere sull'**adeguatezza del metodo di calcolo** scelto.

## 2. La delibera di fusione

- N.B: Tutti i documenti vanno **depositati** presso le sedi di ogni società e sono a disposizione per la consultazione per tutti i **trenta giorni** che precedono l'assemblea di delibera della fusione.
- Ogni società che si fonde deve approvare con delibera il progetto di fusione, secondo le modalità previste per la modifica dell'atto costitutivo;
- Poiché dalla fusione possono essere danneggiati i **creditori sociali** (che avranno un unico patrimonio su cui rivalersi), questa **può essere attuata** trascorsi **60 gg dall'iscrizione** nel registro delle imprese **dell'ultima delibera** delle società che si fondono.
- Entro tale termine, i creditori possono presentare **opposizione**.

## 3. L'atto di fusione

- Il processo di fusione si completa attraverso la stipulazione dell'**atto di fusione** che viene **firmato dai legali rappresentanti** delle società che si fondono.
- L'atto di fusione viene redatto per **atto pubblico** e va iscritto nel **registro delle imprese** di **tutti** i luoghi dove hanno sede le imprese che si sono concentrate.
- La fusione diviene **efficace** trascorsi 60 gg **dall'ultima iscrizione**.
- La società **subentra** poi in tutti i diritti e gli obblighi delle precedenti;
- Una volta completate tutte le formalità, *non è più possibile pronunciare l'invalidità della fusione*:
  - Resta solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni agli amministratori.

# La scissione

- Suddivisione di un unico patrimonio sociale ed un' unica società in più società.
- Esigenze di ristrutturazione;
- Le azioni o quote delle società beneficiarie vengono acquisite direttamente dai soci della società che si scinde che subentrano in un nuovo contratto sociale.
- Diverse forme:
  - **Totale**: intero patrimonio viene trasferito a *più società*;
  - La prima società si estingue (senza liquidazione della stessa) e la sua attività prosegue tramite le società beneficiarie che subentrano in tutti i diritti e doveri.
  - **Parziale**: solo parte del patrimonio viene ceduto ad una o più società.
  - La società originaria rimane in vita, ma con patrimonio ridotto.



- possono essere beneficiarie della scissione:
    1. Società di nuova costituzione che nascono, per **gemmazione**, da quella che si scinde (c.d. **scissione in senso stretto**)
    2. Una o più società pre-esistenti (c.d. **scissione per incorporazione**)
- Procedimento analogo a quello previsto per la fusione.